

La Triplice Alleanza viene rinnovata

Secondo Trattato della Triplice Alleanza

Tratto da: Documenti storici, a cura di Rosario Romeo e di Giuseppe Talamo, vol. III, L'età contemporanea, Torino, Loescher, 1969, pp. 135-139.

SECONDO TRATTATO DELLA TRIPLICE

a) Rinnovamento del trattato del 1882:

Le LL. MM. l'imperatore d'Austria, re di Boemia, ecc., e re apostolico di Ungheria, l'imperatore di Germania, re di Prussia, e il re d'Italia, animati dal desiderio di mantenere i legami stabiliti fra i loro Stati e i loro governi con il trattato concluso a Vienna il 20 maggio 1882, hanno deciso di prolungarne la durata per mezzo di un trattato addizionale ed hanno, a questo fine, nominati loro plenipotenziari... (*omissis*), i quali, muniti di pieni poteri, che sono stati trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. I. - Il trattato di alleanza concluso a Vienna il 20 maggio 1882 fra le potenze firmatarie del presente trattato addizionale è confermato e conservato in vigore in tutta la sua estensione fino al 30 maggio 1892.

Art. II. - Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate a Berlino entro il termine di quindici giorni, o prima se è possibile.

b) Trattato separato fra l'Austria-Ungheria e l'Italia:

Le LL. MM. l'imperatore d'Austria, re di Boemia, ecc., e re apostolico d'Ungheria, e il re d'Italia, ritenendo opportuno di dare qualche sviluppo al trattato di alleanza firmato a Vienna il 20 maggio 1882, il cui prolungamento è stato stipulato oggi con un atto addizionale, hanno deciso di concludere un trattato separato che tenga sempre miglior conto degli interessi reciproci dei loro Stati e dei loro governi, ed hanno a questo fine nominati loro plenipotenziari...

[*omissis*), i quali, muniti di pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

Art. I. - Le alte parti contraenti, non mirando che al mantenimento, per quanto possibile, della *status quo* territoriale in Oriente, si impegnano a usare la loro influenza per prevenire ogni modificazione territoriale che rechi danno all'una o all'altra delle potenze firmatarie del presente trattato. Esse si comunicheranno tutte le informazioni atte ad illuminarsi reciprocamente sulle loro disposizioni come su quelle di altre potenze.

Tuttavia, nel caso che, in conseguenza degli avvenimenti, il mantenimento dello *status quo* nelle regioni dei Balcani o delle coste ed isole ottomane nell'Adriatico e nel Mar Egeo divenisse impossibile, e che, sia in conseguenza dell'azione di una terza potenza, sia altrimenti, l'Austria-Ungheria o l'Italia si vedessero nella necessità di modificarlo con un'occupazione temporanea o permanente da parte loro, quest'occupazione non avrà luogo che dopo un previo accordo fra le due potenze predette, fondato sul principio di un compenso reciproco per ogni vantaggio territoriale o d'altra natura che ciascuna di esse ottenesse in più dello *status quo* attuale, e tale che dia soddisfazione agli interessi e alle pretese ben fondate delle due parti.

Art. II. - Le alte parti contraenti si promettono reciprocamente il segreto sul contenuto del presente trattato.

Art. III. - Il presente trattato entrerà in vigore dal giorno dello scambio delle ratifiche e lo resterà fino al 30 maggio 1892.

Art. IV. - Le ratifiche saranno scambiate a Berlino nel termine di quindici giorni o prima se è possibile.

c) Trattato separato fra la Germania e l'Italia:

Le LL. MM. il re d'Italia e l'imperatore di Germania, re di Prussia, volendo, in uno spirito di buona intesa reciproca, stringere ancor più i legami già stabiliti tra i loro Stati e i loro governi con il trattato d'alleanza concluso a Vienna il 20 maggio 1882, e il cui prolungamento è stato firmato oggi, hanno deciso di stipulare un trattato separato che risponda sempre meglio alle circostanze presenti, e hanno, a questo fine, nominati loro plenipotenziari... (*omissis*) i quali, muniti di pieni poteri che sono stati trovati in buona e debita forma, sono convenuti negli articoli seguenti:

Art. I. - Le alte parti contraenti, non mirando che al mantenimento, per quanto possibile, dello *status quo* territoriale in Oriente, si impegnano a usare la loro influenza per prevenire, sulle coste e isole ottomane nel mare Adriatico e nel mar Egeo, ogni modificazione territoriale che rechi danno all'una o all'altra delle potenze firmatarie del presente trattato. Esse si comunicheranno a questo fine tutte le informazioni atte ad illuminarsi reciprocamente sulle loro disposizioni come su quelle di altre potenze.

Art. II. - Le stipulazioni dell'articolo I non si applicano in alcun modo alla questione egiziana, riguardo alla quale le alte parti contraenti conservano rispettivamente la loro libertà d'azione, avuto riguardo ai principi sui quali riposano il presente trattato e quello del 20 maggio 1882.

Art. III. - Se accadesse che la Francia facesse atto di estendere la sua occupazione o il suo protettorato o la sua sovranità, in una forma qualsiasi, sui territori nord-africani, sia del vilayet

di Tripoli, sia dell'impero marocchino, e che in conseguenza di questo fatto l'Italia credesse di dovere, per salvaguardare la sua posizione nel Mediterraneo, intraprendere essa stessa un'azione sui detti territori nord-africani, oppure ricorrere, sul territorio francese in Europa, alle misure estreme, lo stato di guerra che ne seguirebbe fra la Francia e l'Italia costituirebbe *ipso facto*, a domanda dell'Italia e a carico comune dei due alleati, il *casus foederis* con tutti gli effetti previsti dagli articoli II e V del suddetto trattato del 20 maggio 1882, come se una simile eventualità vi fosse espressamente considerata.

Art. IV. - Se le sorti di ogni guerra intrapresa in comune contro la Francia inducessero l'Italia a cercare garanzie territoriali nei riguardi della Francia per la sicurezza delle frontiere del regno e della sua posizione marittima, come anche in vista della stabilità della pace, la Germania non vi porrà alcun ostacolo e, all'occorrenza e in una misura compatibile con le circostanze, si adopererà a facilitare i mezzi per raggiungere un tale scopo.

Art. V. - Le alte parti contraenti si promettono reciprocamente il segreto sul contenuto del presente trattato.

Art. VI. - Il presente trattato entrerà in vigore dal giorno dello scambio delle ratifiche, e lo resterà fino al 30 maggio 1892.

Protocollo comune ai tre trattati:

I sottoscritti hanno proceduto alla firma di un trattato addizionale che prolunga la durata del trattato di alleanza concluso a Vienna il 20 maggio 1882.

Nel tempo stesso sono stati firmati un trattato separato fra l'Austria-Ungheria e l'Italia ed un trattato separato fra la Germania e l'Italia. Questi due ultimi atti, benché distinti, rispondono tuttavia allo spirito generale dell'accordo precitato del 1882, poiché oggi come allora le tre monarchie mirano essenzialmente al mantenimento della pace.

La simultaneità delle firme apposte ai trattati in data di oggi dimostra questa intesa d'insieme fra i rispettivi governi, e i sottoscritti si compiacciono di constatarlo firmando il presente ed unico processo verbale.

Fatto a Berlino il 20 febbraio 1887